Allegato "A" al n. 6821/4292 di rep. del dì 8 novembre 2013 ==
======================================
======= SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ==========
======= DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ==========
======================================
E' costituita la Società Cooperativa Sociale a mutualità pre-
valente, denominata: ===================================
======= "CASA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =======
La Società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo ammi-
nistrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Co-
dice Civile. ====================================
Ai sensi dell'art. 2515 ultimo comma codice civile, la so-
cietà dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il nu-
mero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-
lità prevalente. ====================================
Alla predetta cooperativa si applicano: ==============
1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili
con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la
cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni
della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,
relative alla posizione dei soci lavoratori; ==========
2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa
sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-
cembre 1997 n. 460; ====================================
3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
norme del codice civile relative alle società cooperative; ===
4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti
del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni
sulla società a responsabilità limitata. =============
======================================
La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Varese. =======
Con decisione dell'organo Amministrativo potranno essere i-
stituiti uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non
aventi carattere di sede secondaria. ========================
======================================
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta). ====================================
======================================
======================================
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-
guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-
mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo
svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-
nalizzata, con gestioni separate: ================
1) — alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di
cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.
381; ====================================
2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di



cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e conținuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno 1) — la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-2) — la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria at-1) — ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto 2) — ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività

- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. =========== Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civicooperativa a mutualițà prevalente (art. 111-septies La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: ================== A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. - l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fa-- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; ======== - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base ed a elevata integrazione sociosanitaria; ================================ - l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; ================ - la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole - il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali - l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; ========== - la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; ======== - la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; - la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-


- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; ======================== - la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. ============= B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. - l'assunzione e lo svolgimento sia per conto proprio che di terzi delle attività relative alla gestione di centri vacanza, di aziende agrituristiche, alberghi, lavanderie, stirerie, tintorie, imprese di pulizia e di manutenzione civile e industriale di immobili, di giardinaggio e manutenzione aree verdi, la gestione di impianti sportivi, di piscine, di circoli ricreativi culturali, prevedendosi a tal fine lo studio e la realizzazione di percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali. ====================== La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè: ============= assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; ======== 3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. La società non potrà esercitare attività finanziaria nei con-La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codi-La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. ======== Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ========================

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al limite minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società è sciolta e deve essere posta in liquidazione. ========= Possono essere soci cooperatori: ================== a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla, pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservațezza. ================== Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-b) - le persone fisiche aventi piena capacità di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; i minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge; ========= - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa; =========== d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità



I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dal-la legge. La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-b) precisazione della effettiva attività di lavoro; ======== c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere ed il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del codice d) versamento del sovrapprezzo; ============================= e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' articolo 8. ======== Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. ================= In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. ======== Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21; ========= b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; ======= c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel rego-d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività \_\_\_\_\_\_ concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in ======= RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE ========= La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. ================================= ----- ARTICOLO 11 ------I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla



legge ovvero nei casi in cui abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o per altri validi motivi non siano più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale o di esercitare le attività sociali. ============================== La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Coo-L'organo amministrativo deve esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, lo Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ===== Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociadalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. == La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, ovvero dei soci lavoratori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità o che siano divenuti inabili in via definitiva alla prestazione della propria specifica attività lavorativa. ================================== L'Assemblea, qualora sussistano giustificati motivi, anche in presenza delle condizioni per dichiarare la decadenza del socio può deliberare la prosecuzione del rapporto sociale, fis-Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ricezione della comunicazione effettuata al socio. ========== L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico. ============ b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o dell'eventuale sovrapprezzo, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo ammini-c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9; ============================ nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c) e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ricezione della comunicazione effettuata al socio. ========= In caso di opposizione l'annotazione potrà essere effettuata solo dopo l'esito del procedimento di opposizione. ========= Le deliberazioni prese in materia $^{rac{1}{4}}$ di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, dell'eventuale sovrapprezzo pagato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, e degli eventuali importi di cui alla lettera d) dell'articolo 23 del presente statuto, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, L'importo relativo alla liquidazione della partecipazione sociale deve essere pagato entro centottanta giorni dall'appro-In caso di morte del socio, i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale ed al conseguente pagamento con le modalità ed i termini previsti nel preceden-Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con deci-I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta la liquidazione della partecipazione sociale entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di 180 giorni previsto per il suo paga-Gli eredi del socio defunto dovranno comprovare la loro qua-

lità, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione. ================== La responsabilità del socio uscente e degli eredi del soci defunto nei confronti della Cooperativa è regolata dall'art. ----- ARTICOLO 18 ------Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-In considerazione della peculiare posizione giuridica dei soci che siano "lavoratori associati", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. == Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge. ================================ Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. ===== Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo inde-Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analo-Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori Il patrimonio della società è costituito: ============== a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). ======================== Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; ===== b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23; ============================== c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-

zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonchè da eventuali accantonamenti di utili; ========================== d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; ==== e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. ======================== Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci. ===== Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: ============== a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione; ========== b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste Le quote possedute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo. ===== L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. ========== In particolare dovranno risultare nella nota integrativa al bilancio gli elementi che documentano la condizione di prevadella mutualità, in osservanza di quanto disposto I bilanci della società saranno annualmente depositati a cura dell'Organo Amministrativo presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 2512, ultimo comma, del 

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; == c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici; =================== d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. ======== Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori sarà del 2% più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da que-e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste al-f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-L'assemblea, ferma la destinazione di cui alla lettera b), può deliberare che in alternativa ad una o più delle destinazioni di cui alle lettere c), d) e), f) e g), i corrispondenti utili siano destinati al fondo di riserva di cui alla lettera a), a quello previsto dalla lettera g) o ad entrambi. === 

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, fissare i compensi o determinare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in maniera autonoma nel bilancio, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; = c) il Collegio sindacale, nei ca si in cui la sua nomina sia obbligatoria ovvero quando l'assemblea lo abbia comunque no-========= L'ASSEMBLEA DEI SOCI ============ b) nomina le cariche sociali; =============================== c) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita; =========== d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei e) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento della cooperativa, sulla nomina e poteri dei li-f) approva o modifica i regolamenti previsti dallo Statuto su proposta dell'organo amministrativo; ======================== g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. ========= Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro il maggior termine di centottanta giorni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile le L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato o da almeno un In questo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro venti giorni dalla data della richiesta. ========= L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. ======== L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. ================= L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori e per gli altri casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata, in cui l'assemblea delibera col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. ========== procederà normalmente col le votazioni si dell'alzata di mano e comunque sempre per scrutinio palese. == Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. ======== Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta, della quale deve essere fatta menzione nel verbale. ================================= Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. ============= L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o

di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. === L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. ============= Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. ======= Lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal Notaio quando previsto dalla Legge o ritenuto opportuno dal Presidente. ============= ======== ORGANO AMMINIŜTRATIVO ============= La società cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a giudizio dell'Assemblea che provvede alla nomina dell'organo ammi-Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il nu-L'amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ======== La retribuzione degli amministratori è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e può anche essere stabilita sotto forma di gettoni di presenza. ========================= Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. ========== I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un segretario, che può essere anche estraneo al consiglio, cui compete Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un altro amministratore. ==================== La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai consiglieri ed ai sindaci, ove nominati, a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. ========= Le riunioni sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. ========= In mancanza delle precedenti formalità, le riunioni sono validamente costituite qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci, ove nominati. ========= Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. ========

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-

derativi e consortili, e ad organismi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa essere utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. = Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, determinan-Non sono delegabili le attribuzioni richiamate dal quarto comma dell'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. ===== L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può altresì deliberare la nomina di un direttore e di comitati tecnici, anche scegliendone i componenti tra estranei, stabilirne la composizione, le mansioni ed eventualmente i La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale sono attribuite all'Amministratore

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati. ========= Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente. =============================== Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. ======= Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società. Può altresì nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione. =========== Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il consegui-

mento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),

tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in - il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; =================== - i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di — i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; ================= - i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. ============= Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza e dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 codice civile. ================================== Qualora nominato il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori contabili, nominati e funzionanti ai sensi di legge. ======== ========= SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ========== L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59/1992 e successive modifiche ed ======== CLAUSOLA COMPROMISSORIA ============ Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, sarà decisa da un Collegio di tre arbi-
tri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale
su istanza della parte più diligente; il Presidente del Tri-
bunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla ri-
chiesta. ====================================
Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto
entro sessanta giorni dalla nomina, determinando anche come
ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. ==========
Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. =====
======================================
======================================
Per megilio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-
glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assem-
olea. ====================================
======================================
La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme
previste della legge per le società a responsabilità limita-
ca, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile. ======
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 -
octies del codice civile. ====================================
a soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-
ente deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioran-
ce previste per l'assemblea straordinaria. =================
ARTICOLO 38 ===================================
Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
orme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla
coperazione. ====================================
to: EMANUELA MALNATI ====================================
.to: ANNA MARIA PORETTI ===================================
.to: BARBARA ATIM RIZZARDINI ================================
.to: LUCA SOMENZI ====================================
to: MARIA IENARO NOTAIO. ====================================

Copia coniornie all'originale nei miei atti a raccolta che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Samarate, 25 NOV. 2013